

COMUNE DI PALAU
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

finale

Allegato alla Deliberazione del C.C.
n. 85 del 12-11-88

© Copyright 1987 by MODULGRAFICA MAGGIOLI SPA
È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla MODULGRAFICA MAGGIOLI SPA
È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla MODULGRAFICA MAGGIOLI SPA

maggioli
MODULGRAFICA
SARACENGO (ROMA)

Mod. E 0557/99 (a)

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

È istituita nel Comune di

PALAU

la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica) dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi e secondo le norme contenute nella Sezione II del D.P.R. 10-9-1982, n. 915.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2

Rifiuti solidi urbani interni

Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti di cui al precedente n.° 1 derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- 3) i residui derivanti dalle lavorazioni di cui al precedente n. 2 dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 4) i rifiuti prodotti negli ospedali, case di cura ed affini, provenienti da locali non destinati, di regola, alla assistenza sanitaria e quelli dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani solidi interni.

Art. 3

Zone di applicazione

L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come risultano dal regolamento istitutivo del servizio e dalle deliberazioni consiliari di eventuale modifica delle aree o zone interessate.

Con il manifesto annuale previsto dall'art. 274 del T.U. per la F.L., approvato con R.D. 11-9-1931, n. 1175 e successive modificazioni, il Sindaco rende note le variazioni verificatesi nelle zone oggetto dei servizi o/e le diverse modalità di resa degli stessi.

Art. 4

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti; in caso di subaffitto la stessa è dovuta sempre dall'affittuario.

La tassa è applicata anche nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti purchè non costituisca accessorio o pertinenza dei locali già assoggettati a tassa ai sensi del comma precedente.

Art. 5

Locali tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne siano la destinazione e l'uso.

Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e/o per destinazione dichiarata in sede di denuncia, si formano soltanto rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi perchè soggetti a una diversa normativa.

Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonchè le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
Nel caso di più banchi di vendita adiacenti nella stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile il doppio di quella occupata, misurata al perimetro esterno, dal banco e dai propri accessori;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio della attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico - economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani.

Art. 6

Aree tassabili

Sono tassabili:

- tutte le superfici scoperte destinate o parzialmente coperte a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi, individuate nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- aree scoperte d'uso privato che usufruiscono del servizio smaltimento dei rifiuti; che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassazione;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'altra scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.

Non sono tassabili quelle parti di aree che non svolgono una concreta modalità di esercizio dell'attività, ma svolgono una mera modalità di contorno, come aiuole, spazi verdi, fontane ornamentali ecc.).

Art. 7

Locali ed aree non utilizzati

La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa purchè siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.

Art. 8

Deduzioni

Non si computano le superfici degli atri, scale, cortili, se scoperti o parzialmente coperti, compresi i portici, nonchè qualsiasi altra area individuabile quale accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ivi comprese le terrazze ed i balconi aventi accesso dall'interno di altro locale soggetto a tassa.

Nel caso di uso privato non esclusivo allo scoperto di area demaniale (per mostre, ponteggi recintati o non, tavolini da bar, ecc.), la superficie della stessa è conteggiata al 50%.

In ogni caso non vengono conteggiate le aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi, ecc.).

Art. 9

Esenzioni

Non sono soggetti a tassazione i seguenti edifici indicati ai nn. 2 e 3 dell'art. 108 del T.U. per la Finanza Locale:

- 1) le abitazioni degli Ambasciatori e degli Agenti diplomatici delle Nazioni estere;
- 2) le abitazioni degli Agenti consolari non appartenenti alla Repubblica Italiana, purchè esista reciprocità negli stati da cui dipendono e non esercitino in Italia un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende che perseguono finalità di lucro.

Viene altresì accordata l'esenzione:

- 3) agli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 4) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- 5) alle abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a m² 50, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di non aver altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore; * e minima
- 6) ai locali condotti dagli Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiori ad 1/4 della spesa annua stessa;
- 7) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
- 8) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL.

Art. 10
Agevolazioni (*)

(*) Articolo da compilare da ciascun Comune, secondo le rispettive condizioni e situazioni.

TITOLO II

T A R I F F E

Art. 11

Tendenza al pareggio

La tariffa della tassa è fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In nessun caso il gettito complessivo può superare il costo predetto.

Art. 12

Annualità

La tassa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

La tassa è dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

Art. 13

Determinazione tariffe

Il Consiglio comunale delibera entro il **31/12** di ogni anno, la tariffa da applicare nell'anno successivo, in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali o delle aree servite ed in funzione dell'uso cui i medesimi sono destinati secondo la classificazione individuata al successivo articolo 17.

Qualora nel termine suddetto non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente.

Art. 14

Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

Nella deliberazione che fissa le tariffe annuali, dovrà essere dato atto del costo complessivo dei servizi di smaltimento sostenuto nell'anno antecedente, per tutte le fasi indicate all'art. 1, di quello presunto riferito all'anno in corso e di quello preventivato per l'anno successivo.

I costi predetti sono depurati dei proventi provenienti dalle attività di recupero e/o di riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Nel caso in cui il costo risultante dalla contabilità generale ricomprenda anche quelli dei servizi di smaltimento, inteso nelle sue varie fasi relativi ai rifiuti solidi urbani esterni, è data esauriente indicazione dell'ammontare di questi costi e della loro detrazione dal totale.

Art. 15

Determinazione costo dei servizi

Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli: per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni e servizi; per la manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature fisse; **per il trasporto a discarica o al punto di conferimento; per la quota di trasporto e per i diritti da versare all'Ente Gestore della discarica consorziata.**

Art. 16
Classificazione degli usi

Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate in base alle seguenti destinazioni:

- Cat. I - abitazioni private;
- Cat. II - alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività;
- Cat. III - supermercati, empori e grandi complessi commerciali;
- Cat. IV - teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto;
- Cat. V - circoli, sale da gioco;
- Cat. VI - studi professionali in genere;
- Cat. VII - ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superficie che non producono, di regola, rifiuti speciali);
- Cat. VIII - negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto;
- Cat. IX - autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento;
- Cat. X - stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi);
- Cat. XI - scuole di ogni ordine e grado;
- Cat. XII - locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie;
- Cat. XIII - banche ed istituti di credito;
- Cat. XIV - distributori di carburante;
- Cat. XV - impianti sportivi coperti o no;
- Cat. XVI - stabilimenti e cabine balneari;
- Cat. XVII - cabine telefoniche e simili;
- Cat. XVIII - depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso del pubblico;
- Cat. XIX - campeggi;
- Cat. XX - aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati.

TITOLO III
DECORRENZA E ABBUONI

Art. 17
Decorrenza

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Art. 18
Cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purchè regolarmente denunciata e debitamente accertata, dà diritto ad abbuono proporzionale a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Art. 19
Modalità dell'abbuono

L'abbuono di cui all'articolo precedente avviene mediante riduzione operata direttamente dall'Amministrazione sull'ammontare dell'importo iscritto a ruolo, per il tributo in questione, limitatamente alle rate scadute e non pagate. Nel caso che ciò non sia possibile, il Comune provvederà a rimborsare al contribuente, entro il bimestre successivo a quello dell'accertamento, l'importo abbonato.

D E N U N C E**Art. 20**
Denunce

Le denunce, redatte sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune, devono essere presentate dai contribuenti direttamente o per mezzo di raccomandata con r.r. all'Ufficio imposte e tasse del Comune, nei termini e con gli effetti di cui agli articoli seguenti.

Art. 21
Termini

La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso dei locali: comporta la tassazione dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso.

La denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 settembre successivo alla intervenuta variazione.

La rettifica ha effetto dal primo gennaio successivo.

Qualora essa comporti un aumento di tassazione, avrà decorrenza dal primo gennaio successivo a quello in cui la variazione è effettivamente intervenuta.

La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il bimestre solare durante il quale è avvenuta la cessazione.

Comporta, in ogni caso, l'abbuono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa denuncia è pervenuta.

Art. 22
Altre denunce

Non sono valide agli effetti degli articoli precedenti le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento 2 dicembre 1929, n. 2732; sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio comunale imposte e tasse concernenti la cessazione di tutti i tributi comunali.

Art. 23
Sopratasse per omissione di denuncia o infedeltà

Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta nei termini le denunce di nuova utenza o di variazione in aumento, è soggetto ad una sopratassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui è stata accertata l'evasione.

Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno della tassa dovuta, è soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta. Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione dell'Intendenza di Finanza, la sopratassa per omessa denuncia è commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed è ridotta alla metà di quella che sarebbe stata applicabile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la sopratassa per infedele denuncia è annullata.

TITOLO V
ACCERTAMENTI - VERIFICHE - RISCOSSIONI

Art. 24
Accertamento d'ufficio

All'accertamento si procede soltanto nel caso di omessa o infedele denuncia.
L'accertamento è eseguito mediante notifica di apposito avviso contenente tutti gli elementi atti ad individuare e riscontrare il tributo richiesto. (1)

Art. 25
Verifiche e riscontri

Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune può:

- a) accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;
- b) richiedere copia delle scritture di locazione, dei contratti verbali di affitto e delle planimetrie dei locali di cui lo stabile è costituito;
- c) richiedere ai proprietari dei fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
- d) invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni.

Art. 26
Riscossione

La riscossione avviene mediante iscrizione in appositi ruoli nominativi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 27
Contenzioso

Il contenzioso è disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 638. Pertanto contro gli atti di accertamento d'ufficio il contribuente può ricorrere all'Intendenza di Finanza in prima istanza ed al Ministero per le Finanze in seconda istanza, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'accertamento o della decisione del ricorso.

Art. 28
Iscrizioni a ruolo per gli anni pregressi

In caso di accertamento d'ufficio può essere iscritta a ruolo la tassa relativa all'esercizio in corso ed ai due esercizi precedenti all'accertamento, ai sensi dell'art. 290 T.U.F.L., nonché le relative sopratasse, se dovute, con aggiunta degli interessi ai sensi delle norme vigenti.

- ART. 24 (1) - Il Comune può su deliberazione approvata dal Consiglio comunale incaricare dell'accertamento su tutto il territorio comunale Associazioni o privati che dimostrino la necessaria esperienza e capacità. Il costo dell'accertamento andrà ad aggiungersi al totale dei costi dell'anno ai fini del calcolo della tassa.

TITOLO VI
S A N Z I O N I

Art. 29
Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite a termini dell'art. 296 del T.U. per la Finanza Locale e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 30
Entrata in vigore - Omologazione

Il presente regolamento entra in vigore _____ dopo l'approvazione dell'Organo Regionale di Controllo e le pubblicazioni di legge.

Successivamente, lo stesso regolamento, riguardando materia tributaria, sarà rimesso al Ministero delle Finanze che provvede alla prescritta omologazione, sentito il Ministero dell'Interno (art. 270 del T.U.F.L. R.D. 14-9-1931, n. 1175 quale sostituito con l'art. 21 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915).

A cura del Segretario, il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali.